

STATUTO

dell'Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi – amicizia e solidarietà

(A.N.A.N.a.s.)

Articolo 1

E' costituita l'A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia e solidarietà, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominabile, in breve, anche come "Associazione ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, via di Selvanera 117 vl. 12 e potrà istituire propri uffici o sedi nelle diverse regioni italiane.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'adesione dei soci nelle forme previste dallo Statuto li impegna all'osservanza del medesimo nonché dei regolamenti e delle norme che ne possano derivare.

Articolo 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di:

sensibilizzare l'opinione pubblica, il mondo della medicina e le istituzioni sulla Neurofibromatosi, favorendone la conoscenza ed i sistemi di cura;

promuovere la necessaria informazione sui diversi centri esistenti in Italia ed all'estero per la prevenzione e la cura;

promuovere varie linee di ricerca nei confronti della Neurofibromatosi al fine di cogliere elementi utili alla comprensione dei complessi meccanismi alla base della patologia;

sollecitare tutte quelle iniziative volte alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti dei malati di Neurofibromatosi;

fornire tutto l'aiuto ed il conforto ai malati di Neurofibromatosi ed ai loro familiari attraverso il sereno riconoscimento della Neurofibromatosi come "malattia socialmente cronica ed invalidante".

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

Per il raggiungimento del proprio fine sociale, l'Associazione attraverso il proprio Rappresentante Legale potrà anche essere intestataria di beni mobili e/o immobili o dei relativi contratti di locazione o utilizzo anche solo in senso lato.

Il Rappresentante Legale ha anche il potere di aprire conti correnti sia presso istituti di credito che presso l'amministrazione postale, depositando la propria firma, (congiuntamente a quella del Tesoriere), nei modi richiesti.

Articolo 5

Gli organi dell'Associazione sono:

***l'Assemblea dei Soci
Il Consiglio di Presidenza
Il Presidente
Il Vice-Presidente
Il Tesoriere
I Soci Fondatori
I Soci Ordinari
I Soci Onorari***

L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. Si riunisce almeno una volta l'anno, dura in carica fino a revoca ed elegge il Consiglio di Presidenza formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri che al loro interno eleggono il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere. Fissa le linee politiche e strategiche dell'Associazione la cui attuazione verrà demandata al Consiglio di Presidenza ed al Presidente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di coadiuvare, seguire e vigilare sull'operato del Presidente nell'attuazione di quanto approvato dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio di Presidenza, una volta eletti, durano in carica tre anni con possibilità di essere rieletti. All'interno del Consiglio di Presidenza le decisioni vengono prese a maggioranza ed il voto del Presidente vale doppio solo nel caso in cui questo sia formato da quattro membri.

Il Presidente ha la Rappresentanza Legale dell'Associazione ed il compito di impegnare la stessa nel raggiungimento degli scopi sociali attuando il programma deciso dall'Assemblea dei Soci.

Il Vice-Presidente ha il compito di supportare il Presidente nella sua attività e di sostituirlo con pieni poteri nel caso in cui questo sia temporaneamente impossibilitato, a qualsiasi titolo, ad adempiere al suo mandato istituzionale.

Il Tesoriere ha il compito, di concerto con il Presidente, di stabilire la destinazione delle risorse dell'Associazione sulla base degli scopi statutari e del programma deciso dall'Assemblea dei Soci. Egli inoltre provvede alla corretta tenuta di tutti i libri Sociali dell'Associazione e provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo che dovranno essere presentati ogni anno all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

I Soci Ordinari sono coloro che ne fanno richiesta e vengono ammessi con il voto vincolante della maggioranza (dei soci preesistenti) del Consiglio di Presidenza. Essi, una volta ammessi ed in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il potere di partecipare in ogni forma alla vita dell'Associazione ed a ricoprirne le relative cariche sociali.

I Soci Onorari sono coloro che ne fanno richiesta e che vengono ammessi con il solo consenso del Presidente. Essi, purché in regola con la quota per loro fissata, si impegnano a cooperare per il raggiungimento dei fini associativi, sono invitati a partecipare alle diverse iniziative decise dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Presidenza ma non hanno diritto di elettorato né attivo né passivo.

Articolo 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, stabilite annualmente dal Consiglio di Presidenza, lasciti, donazioni, contributi a

qualsiasi titolo elargiti sia da persone private che da enti giuridici privati e/o pubblici. In ogni caso il patrimonio a disposizione dell'Associazione potrà essere utilizzato solo ed unicamente per i fini di cui alla presente scrittura e solo con il consenso della maggioranza del Consiglio di Presidenza fatte salve le linee impartite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 7

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Il presente Statuto potrà essere mutato solo con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari partecipanti all'Assemblea dei Soci, su proposta della maggioranza del Consiglio di Presidenza.

Articolo 9

L'Associazione potrà essere sciolta con l'unanimità dei voti dei membri del Consiglio di Presidenza e dei due terzi dei membri presenti dell'Assemblea dei Soci. In tal caso il patrimonio esistente, tolte tutte le necessarie spese per la chiusura dell'Associazione, verrà devoluto ad analoga associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) per la Neurofibromatosi o, laddove inesistente, a fini di pubblica utilità; quanto precede, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 10

Per tutto quanto non espressamente specificato all'interno del presente Statuto valgono le norme del codice civile, i regolamenti e, in mancanza di tutto ciò, la giurisprudenza in materia.

Articolo 11

In caso di controversia tra i soci, questi si impegnano formalmente a

risolverla con un arbitrato di un collegio composto da tre membri di cui uno scelto da ciascuna parte ed il terzo scelto concordemente dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Roma, 24 marzo 2003

firmato:

Antonio Malatesta Claudio Buttarelli Daniela Posca Paolo Zeppa

Notaio Giorgio Intersimone

*Allegato "A" alla raccolta nr. 30260 - Registrato all'Ufficio delle Entrate di
Roma 2, il 04 aprile 2003*

NOTE: all'Associazione ? stato attribuito Codice Fiscale nr. 97297280584

